

3 2812 23/06/2022

0,00
360,00

T6D22L002812000LC
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

360,00

EURO 360,00

T6D

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "T6D22L002812000LC" and "Adempimenti successivi" in a bold, sans-serif font. The signature is a stylized, cursive-like scribble in blue ink.

ASSOCIAZIONE VITTIME FINASTERIDE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno 2022, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 10:00, presso la sede sociale, si riunisce l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Vittime Finasteride (AVF) per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. DIMISSIONI MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
2. ELEZIONE MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO
3. VARIAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE
4. VARIE ED EVENTUALI

Su designazione unanime il Presidente in carica, Sig. Menozzi Riccardo, assume la presidenza dell'Assemblea, il quale chiama alle funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Menozzi Tiziano.

Il Presidente riscontra la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza degli 8 soci: Menozzi Riccardo, Menozzi Tiziano, Laura Cagnin, Sergio Calvetti, Forte Gianfranco, Masotti Gianluca, Nicola Faggian e Agostino Di Monaco; pertanto, l'Assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Il presidente, dunque, dichiara aperta l'Assemblea, passando alla trattazione dell'ordine del giorno.

1. DIMISSIONI DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente comunica la rassegnazione delle dimissioni da membro del Consiglio Direttivo da parte dell'avv. Laura Cagnin (C.F. CGNLRA76M41L407C).

L'Assemblea accoglie le dimissioni ringraziando l'avvocato per il lavoro svolto.

2. ELEZIONE DEL NUOVO MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, conseguentemente alle dimissioni del membro del Consiglio, indice le elezioni di un nuovo membro del Direttivo.

Unica nomina pervenuta è quella del Sig. Forte Gianfranco (C.F. FRTGFR78R02I754B).

A seguito delle votazioni, il Sig. Forte Gianfranco viene eletto all'unanimità.

Il Presidente, quindi, procede alla nomina del nuovo consigliere.

3. VARIAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per procedere alla valutazione ed all'approvazione di un nuovo statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Si procede, dunque, alla lettura integrale del nuovo statuto con indicazione delle variazioni apportate rispetto a quello vigente.

Conclusa la lettura, articolo per articolo, l'Assemblea è invitata alla discussione e, successivamente, alla votazione palese dello Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera l'approvazione del nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:26, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Treviso, lì 21 aprile 2022



Menziozzi Riccardo

Menziozzi Riccardo

Menziozzi Tiziano

Menziozzi Tiziano

Sergio Calvetti

Sergio Calvetti

Laura Cagnin

Laura Cagnin

Forte Gianfranco

Forte Gianfranco

Masotti Gianluca

Masotti Gianluca

Faggian Nicola

Faggian Nicola

Di Monaco Agostino

Di Monaco Agostino



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

23 GIU. 2022
Reg. n. 3302/119 e 7 al N° 2812 Piva S.3^

360,00€

PER IL DIRETTORE: *[Signature]*

L'ASSISTENTE
Adelinda GRILLONE



ART. 1
(Denominazione e sede)

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 03 luglio 2017, n.117, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, è costituita un'associazione di promozione sociale denominata:

Associazione vittime Finasteride associazione di promozione sociale in sigla AVF APS

che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" saranno inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'acronimo ETS (ente del terzo settore) saranno inseriti nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Tolpada n.1/a nel comune di Treviso.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Sarà possibile istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2,3,4,9,18 e 118, comma 4 della Costituzione s'ispira al perseguimento del bene comune e ad un sentimento di protezione sociale dei propri iscritti.



L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- Sostenere e tutelare le persone che hanno subito le conseguenze degli effetti collaterali all'utilizzo del farmaco Finasteride;
- Tutelare e salvaguardare il diritto alla salute degli individui.

Per lo svolgimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti azioni che si concretizzeranno in:

- assumere ogni più opportuna iniziativa, direttamente o indirettamente volta alla salvaguardia del diritto alla salute degli individui e dell'interesse della collettività, a norma dell'articolo 32 della costituzione, al fine di garantire la loro rappresentanza, difesa e protezione nei confronti dei servizi di Assistenza sanitaria pubblica e privata, degli ospedali, dei medici, dei produttori, distributori e venditori di farmaci, delle associazioni di categoria, delle amministrazioni locali, pubblici poteri e di qualsiasi altro organismo o ente nazionale ed internazionale;
- impegnarsi a promuovere e finanziare direttamente la ricerca medico scientifica sulla PFS (Post Finasteride Syndrome), di cui sono affetti tutti gli associati;
- mantenere e promuovere contatti con ogni ente e/o organismo per sensibilizzare gli stessi e/o l'opinione pubblica sul problema della tutela del diritto alla salute, svolgendo attività di divulgazione ed informazione in generale, anche a mezzo di conferenze ed iniziative simili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

**ART. 6
(Ammissione)**



Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno d'età. Per i soci d'età inferiore sarà richiesto il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

È necessario che tutti i richiedenti siano dotati e mantengano una irreprensibile condotta morale e civile.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche d'ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno d'età. Per i soci d'età inferiore sarà richiesto il consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Al momento della comunicazione sarà necessario pagare, se prevista, la quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, l'Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)



L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La perdita della qualifica di socio avviene per morte, per recesso, per esclusione e per mancato rinnovo della quota associativa.

a) recesso

Il socio può recedere dall'associazione mediante lettera scritta, da inviarsi con raccomandata a.r. presso la sede sociale e con effetto da tale comunicazione. Il recesso sarà annotato nel libro dei soci. Per i soci minorenni la comunicazione dovrà essere fatta da chi ne esercita la potestà genitoriale.

b) esclusione

I soci sono esclusi dall'associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. quando si rendono morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione ovvero, se nel corso dell'esercizio sociale non mantengano una condotta conforme ai principi enunciati nel terzo paragrafo dell'articolo 6.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

I soci esclusi per morosità potranno, in seguito ad una nuova domanda nei modi previsti dall'articolo 6, essere riammessi pagando una nuova quota associativa. Le riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo. I soci esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria successiva al provvedimento di esclusione.

c) mancato rinnovo della quota associativa

Il mancato rinnovo della quota associativa annuale entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale comporta la perdita della qualifica di socio.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione di esclusione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo



- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita, divulgata attraverso i canali social al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti di delibera sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sull'estensione del numero dei membri del consiglio direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**



L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

L'Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Il consiglio direttivo potrà essere esteso ad un numero massimo di 5 membri in ragione del numero degli associati. L'estensione ad un numero superiore a 3 sarà deliberato dall'assemblea ordinaria degli associati.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il presidente dell'associazione è il presidente dell'Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Consiglio direttivo.

ART. 16
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il presidente dura in carica quanto l'Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'Consiglio direttivo.
Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Consiglio direttivo;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.



Il bilancio è predisposto dall'Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

